

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 349</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FIORET, MAROCCO, ORSINI

*Presentata il 28 giugno 1972*

**Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357,  
recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla  
catastrofe del Vajont**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ricostruzione degli abitati distrutti, danneggiati o forzatamente trasferiti in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, a 9 anni dal tragico evento, non è ancora purtroppo compiuta.

Difficoltà di varia natura ne hanno reso difficile l'inizio e tormentato il cammino! Per l'avvenuto superamento di numerose difficoltà burocratiche e di interpretazione di testi legislativi che disciplinano la complessa materia, il ritmo della ricostruzione edilizia poteva tuttavia, in questi ultimi tempi, considerarsi soddisfacente su tutta l'area devastata ed era quindi lecito sperare che, se l'impulso costruttivo fosse continuato, sarebbe stata prossima a realizzarsi l'aspirazione più viva delle infelici popolazioni del Vajont di riavere finalmente una casa.

In verità, questo obiettivo è stato realizzato, in buona parte, a Vajont, in provincia di Pordenone ed in misura anche maggiore per Longarone e gli altri abitati in provincia di Belluno, mentre non ha avuto esecuzione a Erto (località Stortan) in provincia di Pordenone e a Borgo Piave, frazione di Belluno,

dove, per insorte difficoltà tecniche ed urbanistiche, nessuna unità abitativa si è potuta costruire negli insediamenti previsti dal piano di ricostruzione.

Nel corrente anno, per contro, il rilevato promettente ritmo ricostruttivo delle unità distrutte o abbandonate ha subito un forte rallentamento, fino ad annullarsi praticamente in questi ultimi mesi.

La causa di questo fenomeno è una sola: l'aumento dei prezzi unitari in edilizia che, com'è noto, ha raggiunto livelli di circa il 30 per cento, livelli che tendono ad aumentare, sì da rendere estremamente problematica la costruzione delle abitazioni per la sopravvenuta incongruità dei contributi posti a disposizione della legge.

Si sta infatti verificando che costruzioni già iniziate ed appaltate rimangono incompiute per fraposte remore da parte degli appaltanti a proseguire le opere ai prezzi concordati, dando il via ad incresciosi e defatiganti contrasti giudiziari.

La preoccupante paralisi della ricostruzione abitativa nelle aree devastate dalla tragedia può e deve essere rimossa, adeguando,

per l'appunto, la misura del contributo all'aumento dei costi che si è verificato nell'edilizia.

Secondo rigorose valutazioni compiute dagli uffici tecnici dei comuni, il richiesto adeguamento dei contributi statali, previsto dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovrebbe avvenire nella misura che indichiamo con la presente proposta di legge ed il cui onere ammonta complessivamente a lire 3 miliardi, spesa che, a giudizio dei proponenti, può essere ripartita, anche in più esercizi, facendo ricorso alle previsioni dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Onorevoli colleghi! È ancora impressa nel ricordo di tutti i cittadini italiani la sciagura che ha seminato di lutti e di rovine una zona non certo favorita dalla sorte, dovuta, com'è concordemente ammesso, non allo scatenarsi delle forze indomabili della natura, ma a fatto dell'uomo. Questa è una circostanza che differenzia la tragedia del Vajont dalle altre calamità naturali e rende degno di maggiore comprensione il dramma di quelle infelici popolazioni.

A scanso di ogni obiezione, ritengono infine i proponenti di dover porre in rilievo che non può essere imputato, in alcun modo,

a negligenza dei sinistrati il ritardo nella richiesta dei contributi previsti dalla legge da destinarsi alla ricostruzione delle unità abitative, ma solo ad adempimenti tecnici ed amministrativi o ad eventi talora imprevedibili, com'è per la ricostruzione di Erto a monte (località Stortan).

Sarebbe di conseguenza iniquo porre a loro carico le conseguenze dannose di eventi a cui la volontà è rimasta assolutamente estranea.

Se questo doveroso atto di riparazione della società dovesse rimanere inadempito, non è il caso di indugiare nella dimostrazione delle gravi ripercussioni sul piano psicologico che esso comporterebbe in una popolazione profondamente turbata da un alternarsi di attese e delusioni che dura da oltre 9 anni e che vedrebbe allontanarsi e forse spegnersi la speranza di ricostruire un proprio focolare ed un proprio avvenire.

In questa luce, la presente proposta di legge vuole essere un contributo concreto al reinserimento dei superstiti della tragedia a normalità di vita civile e produttiva ed un atto di fraterna comprensione per le loro sofferenze.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il limite massimo del contributo previsto dai commi primo, terzo, settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, e dall'articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, convertito, con modificazione in legge 4 luglio 1966, n. 499, è elevato, a favore dei proprietari che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano iniziata o completata la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, nella seguente misura:

- 1) da lire 5 milioni a lire 7 milioni nell'ipotesi descritta nel primo comma;
- 2) da lire 8 milioni a lire 10 milioni e 500 mila nell'ipotesi prevista dal secondo comma;
- 3) da lire 5 milioni a lire 7 milioni nell'ipotesi del settimo comma.

### ART. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi da ripartirsi negli esercizi finanziari 1972-73, sarà provveduto ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, che, a tale effetto, deve intendersi prorogata.